

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 27.

**Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.**

Art. 4.

*Disposizioni in materia di lavori socialmente utili*

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l'esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell'accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.